

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

NORME IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE E VOLONTARIATO. ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

Oggetto consiliare n. 4695

RELAZIONE

Il presente Progetto di legge viene alla luce al termine di un lungo percorso di riforme della legislazione statale in materia di protezione civile, avviato con l'approvazione della Legge 24 febbraio 1992, n. 225, e che ha avuto due tappe fondamentali nella riforma amministrativa governata dalla Legge n. 59 del 1997 e dai decreti legislativi di attuazione, tra i quali, in particolare, il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e nella riforma del Titolo V della Parte Seconda della Costituzione, ad opera della Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che ha collocato la protezione civile nell'ambito delle materie di legislazione concorrente elencate nel nuovo testo dell'articolo 117 della nostra Carta fondamentale. Numerosi altri interventi legislativi ordinari, peraltro, hanno contribuito a questo processo di riforma, sia intervenendo con norme specifiche (pensiamo alle numerose norme "a regime" collocate nell'ambito di decreti-Legge conseguenti ad eventi calamitosi diversi), sia con disposizioni piu' sistematiche (come, ad esempio, la Legge-quadro in materia di incendi boschivi 353/00) anche se, in quest'ultimo caso, non senza alcuni considerevoli mutamenti di orientamento.

I due richiamati capisaldi di questo percorso riformatore, tuttavia, hanno individuato una prospettiva chiara se non altro nel nuovo ruolo attribuito nel settore della protezione civile alle Regioni, anche in termini di potesta' legislativa, e agli enti locali.

Non e', pertanto, piu' rinviabile un intervento di adeguamento della legislazione regionale vigente, che deve tener conto delle determinazioni gia' adottate dalla Regione Emilia-Romagna nel recepimento della riforma amministrativa (Legge regionale n. 3/99) e che si colloca nel quadro dei principi fondamentali desumibili dalla legislazione statale di seguito elencata:

Legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante "Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile";

DLgs 31 marzo 1998, n. 112, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59";

Legge 9 novembre 2001 n. 401, di conversione del DL 7 settembre 2001, n. 343, recante "Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attivita' di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile".

La vigente L.R. 19 aprile 1995, n. 45, recante "Disciplina delle attivita' e degli interventi della Regione Emilia-Romagna in materia di protezione civile", infatti, pur avendo assolto positivamente al compito di adeguamento ai principi della Legge 225/92, sconta ormai alcuni limiti oggettivi, con particolare riferimento ai nuovi ambiti di responsabilita' che il mutato quadro normativo nazionale riserva alle Regioni e agli enti locali.

La spinta innovativa della riforma amministrativa avviata con la Legge 59/97 e culminata con il DLgs 112/98 e la successiva riforma costituzionale che ha interessato, tra gli altri, l'art. 117 della Carta, infatti, risiede, per quanto ci riguarda, non solo nel fatto che alle Regioni e agli enti locali viene riconosciuto il potere di organizzare e svolgere funzioni e compiti precedentemente riservati allo Stato, basti pensare alla disciplina degli interventi post-emergenza, ma anche e soprattutto nell'aver loro conferito un ruolo "pariordinato" a quello dello Stato, nel rispetto dei principi di sussidiarieta', differenziazione ed adeguatezza.

La legge regionale di settore, in altri termini, non puo' piu' limitarsi a governare il mero "concorso" della Regione e, nel rispetto della loro autonomia, degli enti locali ad un sistema integralmente delineato e disciplinato dal legislatore statale, ma deve spingersi oltre, affrontando ambiti e materie fino ad oggi ad essa preclusi e, soprattutto, in un'ottica non piu' di semplice "adeguamento", ma di vera e propria disciplina legislativa di merito. Con cio' tentando, inoltre, di affrontare e proporre soluzioni innovative a taluni dei nodi irrisolti contenuti nelle disposizioni legislative statali.

Alla luce della recente riforma costituzionale le Regioni sono oggi, infatti, gli unici soggetti titolari della potesta' legislativa e regolamentare in materia di protezione civile, con il limite del rispetto dei principi fondamentali dello

Stato e fatta salva la potestà regolamentare degli enti locali in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite in detta materia.

Premesso quanto sopra, con il presente Progetto di legge ci si prefigge di perseguire, nell'ottica di una maggiore incisività del ruolo della Regione e degli enti locali, le seguenti principali finalità:

adeguare l'ordinamento giuridico della Regione Emilia-Romagna ai nuovi principi contenuti nel DLgs 112/98, esplicitamente fatto salvo e confermato dal DL 343/01 convertito in Legge 401/01, che all'art. 108 ha delineato un sistema regionale di protezione civile composto dalla Regione e dagli enti locali e corroborato dal concorso concreto del volontariato e delle altre strutture operative presenti sul territorio regionale, anche appartenenti a corpi ed amministrazioni statali, confermando ed ampliando gli ambiti di responsabilità ad esso già attribuiti in materia di previsione e prevenzione dei rischi e di soccorso di protezione civile dalla Legge 225/92, nonché individuando, tra le altre, le seguenti nuove funzioni:

l'attuazione, con l'avvalimento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) della Legge 225/92, di seguito sinteticamente denominati "eventi di tipo b)";

l'attuazione degli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi, comunemente indicati come "interventi post-emergenza";

gli interventi per l'organizzazione e l'utilizzo del volontariato di protezione civile;

ricomporre in un quadro legislativo organico la disciplina concernente l'organizzazione e l'esercizio delle funzioni in materia di protezione civile, di volontariato e lotta attiva agli incendi boschivi;

favorire il processo di semplificazione amministrativa in materia di protezione civile incardinando con chiarezza negli organi di governo della Regione la determinazione di tutti gli atti di programmazione e pianificazione in materia di protezione civile, con il supporto di una apposita Agenzia regionale alla quale sono assegnati funzioni e strumenti atti ad assicurare le prestazioni specifiche del settore con la tempestività e l'adeguatezza necessarie e conseguenti al nuovo ruolo protagonista che il sistema regionale di protezione civile deve giocare nel quadro del Servizio nazionale. E' previsto un ampio ricorso a discipline di natura regolamentare che, in linea generale, vengono rinviate ad apposite deliberazioni della Giunta regionale. E', infine, prevista una informazione puntuale e trasparente al Consiglio regionale.

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Individua, tra gli obiettivi generali del sistema regionale di protezione civile, quello prioritario di garantire la salvaguardia dell'incolumità dei cittadini, la tutela dell'ambiente e degli insediamenti civili e produttivi dai danni o dal pericolo di danni derivanti dagli eventi calamitosi. Ad assicurare quella che viene definita, con termine sintetico, ma efficace, sicurezza territoriale, la Regione è chiamata ad operare nell'ambito del sistema regionale di protezione civile, composto dalla Regione stessa, dalle Province, dai Comuni e dalle Comunità montane, unitamente al volontariato di protezione civile e alle strutture operative statali presenti sul territorio regionale. Al fine di rendere più efficace il concorso della Regione a questo sistema viene istituita una apposita Agenzia che opererà come struttura operativa di attuazione degli indirizzi politico-amministrativi e delle specifiche direttive impartite dalla Giunta regionale. La nuova struttura dovrà assicurare la necessaria tempestività ed efficacia d'azione operando come punto di snodo tra le decisioni assunte a livello di governo regionale e il complesso delle attività organizzative e gestionali in materia di protezione civile, concorrendo, con le altre strutture regionali competenti in materia di sicurezza territoriale, ad assicurare la partecipazione della Regione al sistema regionale di protezione civile, interagendo con le competenti strutture tecniche ed operative degli enti locali. Si dispone che la Giunta riferisca annualmente al Consiglio regionale sull'attuazione dei programmi di attività dell'Agenzia, elaborati sulla base delle direttive e degli indirizzi politici dalla medesima impartiti.

Articolo 2

Ribadisce e richiama quanto previsto dall'art.2 della Legge 225/92 definendo la tipologia degli eventi calamitosi e i relativi ambiti di intervento istituzionale dei componenti del sistema regionale di protezione civile, recependo, in particolare, le novità introdotte dal DLgs 112/98 relativamente agli eventi "di tipo b)", che per natura ed estensione comportano l'azione coordinata di più enti ed amministrazioni a carattere locale, con il coordinamento della Regione.

Articolo 3

Reca la definizione delle attività e dei compiti di protezione civile quali la previsione e la prevenzione dei rischi, l'allertamento degli enti, delle strutture e della popolazione, la preparazione e la pianificazione dell'emergenza, il soccorso alle popolazioni colpite, le attività dirette a fronteggiare e superare l'emergenza, la formazione e l'addestramento degli operatori e del volontariato di protezione civile, l'informazione della popolazioni sui rischi che insistono sul territorio regionale.

TITOLO II SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

CAPO I

Funzioni e compiti dei soggetti istituzionali

Articolo 4

Attribuisce alla Regione l'esercizio di tutte le funzioni di protezione civile non conferite dalla legislazione statale e regionale ad altri Enti. Prevede altresì in capo alla Regione una funzione di indirizzo e coordinamento delle attività di protezione civile degli enti locali e degli altri soggetti operanti nel territorio regionale, nonché della partecipazione, sulla base di apposite convenzioni, ad iniziative al di fuori del proprio ambito territoriale, promuovendo forme di collaborazione con altre Regioni.

Prevede inoltre che la Regione:

incentivi lo sviluppo delle strutture di protezione civile degli enti locali, anche con la concessione di appositi contributi, privilegiandone la gestione in forma associata (Comunità montane, Unioni di comuni e Associazioni intercomunali); I contributi vengono erogati dalla Regione avvalendosi dell'Agenzia;

favorisca la costituzione, nell'ambito territoriale di ciascuna provincia, di un "Centro provinciale unificato di protezione civile", quale struttura permanente allocata in una sede logistica ed operativa unitaria, composta da uffici tecnici ed amministrativi di protezione civile della Provincia, del Comune capoluogo di provincia e del Coordinamento provinciale delle organizzazioni del volontariato di protezione civile;

favorisca l'organizzazione e la gestione a livello comunale o intercomunale di strutture idonee ad ospitare centri operativi per il coordinamento degli interventi in emergenza.

Articolo 5

Disciplina le funzioni ed i compiti delle Province in materia di protezione civile, tenendo come riferimenti generali il decreto legislativo 112/98 e il Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali (DLgs. 267/00), evidenziandone il nuovo ruolo in qualità di componenti a pieno titolo del sistema regionale di protezione civile. E' previsto che le Province provvedano, in particolare, al recepimento, all'integrazione e alla specificazione nei rispettivi piani di coordinamento territoriale provinciali (PTCP) degli eventuali elementi di novità in materia di protezione civile emergenti dal quadro conoscitivo e valutativo dei rischi territoriali contenuto nel programma regionale di previsione e prevenzione di cui al successivo articolo 11. Si viene a creare, in questo modo, un percorso sinergico di reciproca integrazione: il programma regionale recepisce gli strumenti di pianificazione esistenti (tra i quali il PTCP occupa un ruolo preminente), li interconnette con tutti gli altri strumenti di pianificazione da chiunque prodotti e ne assicura una lettura coordinata ed integrata in prospettiva di protezione civile. A questo punto la Provincia procede ad una rilettura del proprio piano alla luce degli eventuali elementi di novità, in termini di protezione civile, che possono essere scaturiti dalla lettura "d'insieme" effettuata a livello regionale dei diversi strumenti di pianificazione. E così via in un percorso di reciproca integrazione e progressivo miglioramento, rispettoso delle competenze degli enti interessati e che, anziché introdurre nuovi e non utili ulteriori livelli di programmazione e pianificazione, assicura, nella specifica prospettiva della protezione civile, una lettura coordinata e ragionata di tutti gli strumenti già esistenti. Le Province sono poi chiamate all'elaborazione, sulla base degli indirizzi regionali, dei piani provinciali di emergenza. Quest'ultimo compito, previsto inizialmente dalla Legge 225/92 in capo ai Prefetti, è stato successivamente attribuito alle Province con il DLgs 112/98. Al riguardo si evidenzia che, in linea con la recente circolare interpretativa del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri sui rapporti tra amministrazioni periferiche dello Stato ed enti territoriali in ordine all'attuazione dei piani provinciali di emergenza, la disposizione in esame prevede che i piani medesimi vengano adottati dalle Province solo dopo aver sentito, oltre agli enti locali interessati, anche i Prefetti territorialmente competenti. All'autonomia ordinamentale delle Province è infine rinviata la disciplina del proprio comitato provinciale di protezione civile.

Articolo 6

Disciplina le funzioni ed i compiti dei Comuni e delle Comunità Montane in materia di protezione civile, anche in questo caso richiamandosi alla legislazione statale vigente e sempre nella prospettiva del "sistema regionale". In riferimento ai Comuni, è previsto che gli stessi provvedano in particolare alla predisposizione e all'attuazione dei piani di emergenza in forma singola o associata, alla informazione della popolazione sulle situazioni di pericolo per eventi calamitosi e alla predisposizione di misure che favoriscano la costituzione e lo sviluppo, nel proprio territorio, di associazioni di volontariato di protezione civile. Sono altresì richiamati i compiti del Sindaco in tema di gestione delle prime attività di soccorso e di emergenza. Viene richiamato ed evidenziato, in questo contesto, anche il ruolo della Polizia municipale.

In riferimento alle Comunità montane, è previsto che le stesse provvedano in particolare alla predisposizione e all'attuazione dei piani di emergenza relativi all'ambito montano e ad assicurare la collaborazione delle proprie strutture tecniche ed organizzative per l'attuazione degli interventi previsti nei programmi di previsione e prevenzione e nei piani di emergenza di competenza dei diversi livelli istituzionali.

Articolo 7

Al fine di assicurare l'armonizzazione delle iniziative della Regione con quelle delle altre componenti del sistema regionale di protezione civile, si prevede l'istituzione di un Comitato regionale per la sicurezza territoriale - sezione di protezione civile. Il Comitato è composto dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore delegato - che lo presiede, - dai rappresentanti di tutte le Province, da un rappresentante dell'UNCCEM, dal Prefetto del capoluogo regionale, coordinatore degli Uffici territoriali del Governo dell'Emilia-Romagna, e da alcuni rappresentanti dei Sindaci, scelti in funzione delle dimensioni dei rispettivi Comuni. La sezione di protezione civile del Comitato esprime pareri alla Giunta su tutti i principali atti di programmazione e pianificazione in materia di protezione civile.

Articolo 8

Recepimento una delle principali novità contenute nel decreto legislativo 112/98, prevede, al verificarsi o anche solo nell'imminenza di eventi di tipo b), nuovi e più incisivi poteri in capo al Presidente della Giunta regionale, con l'espressa attribuzione allo stesso o, per sua delega, all'Assessore competente in materia di protezione civile, del potere di adottare, nell'ambito delle attribuzioni spettanti alla Regione, ordinanze in deroga alla normativa regionale vigente, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, previa dichiarazione da parte sua - ed è questa un'ulteriore innovazione frutto della riforma amministrativa del 1998 - dello stato di crisi regionale. Tale dichiarazione deve essere tempestivamente comunicata alla Giunta e al Consiglio regionale. Con l'attribuzione dei suddetti poteri di ordinanza, peraltro esercitabili anche nel quadro di emergenze di livello nazionale, si persegue l'obiettivo di semplificare le procedure amministrative per assicurare una risposta più spedita alle esigenze di ripristino delle normali condizioni di vita nelle aree colpite da calamità. Confermando e sistematizzando una delle principali e più positive esperienze maturate nel corso dell'ultimo decennio in materia di gestione degli interventi post-calamità, inoltre, la determinazione dei principali atti di governo delle emergenze viene attribuita al Presidente, o all'Assessore da lui delegato, su proposta di appositi comitati istituzionali che vedono la presenza e la partecipazione di tutti i soggetti territorialmente interessati dall'emergenza e che verranno più diffusamente illustrati al successivo art. 9, al quale si rinvia. Lo stato di crisi viene, dunque, delineato come passaggio operativo e gestionale propedeutico anche alla dichiarazione dello stato di emergenza nazionale. I commi 3 e 4 disciplinano, infatti, il concorso regionale in occasione di eventi calamitosi di tipo c), stabilendo il necessario raccordo tra le attività svolte in regime di stato di crisi regionale, la richiesta allo Stato di dichiarazione di stato di emergenza ex art. 5 Legge 225/92 e la successiva disciplina statale delle attività volte al superamento dell'emergenza.

Articolo 9

La norma assicura organicità e uniformità alla disciplina degli interventi post-calamità finalizzati al superamento dell'emergenza ed al ritorno alle normali condizioni di vita nei territori colpiti. Si è inteso raccogliere la positiva esperienza maturata in quest'ultimo decennio in materia, riassumibile nei seguenti punti principali:

la disciplina degli interventi e le relative procedure di attuazione vengono adottate dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore da lui delegato, su proposta di comitati istituzionali che vengono costituiti di volta in volta con la partecipazione di una rappresentanza degli enti locali maggiormente colpiti dalle calamità;

gli interventi sono individuati in appositi piani che possono prevedere anche la concessione di contributi a soggetti privati ed attività produttive danneggiate;

l'istruttoria tecnica dei piani e' curata dall'Agenzia regionale con la partecipazione delle strutture tecniche degli enti locali territorialmente interessati e di ogni altro soggetto pubblico o privato interessato. I piani sono trasmessi al Consiglio regionale, al quale si prevede anche che la Giunta regionale riferisca annualmente sullo stato di attuazione di tutti i piani in corso di realizzazione.

Articolo 10

Al fine di assicurare la necessaria tempestivita' d'azione alla struttura regionale di protezione civile in condizioni di pericolo incombente per persone o cose, si prevede in capo al Direttore dell'Agenzia regionale la competenza ad adottare i provvedimenti necessari per assicurare l'esecuzione di limitati e specifici lavori o di altri interventi indifferibili ed urgenti anche in assenza della dichiarazione dello stato di crisi e di emergenza di cui all'art. 8, e si stabilisce peraltro che tale facolta' puo' essere esercitata solo ricorrendo ai fondi dei capitoli del bilancio dell'Agenzia a cio' espressamente destinati. Si e' voluto, con tale norma, recuperare la positiva esperienza conseguente all'applicazione dell'art. 18 della L.R. 45/95, migliorandone e snellendone ulteriormente la procedura di attuazione e circoscrivendone piu' chiaramente l'ambito di operativita', con particolare riferimento all'aspetto finanziario. In caso siano necessari altri e diversi fondi, il ricorso alla procedura per l'attuazione degli interventi urgenti e' subordinata allo stanziamento, da parte della Giunta regionale, di ulteriori fondi ad integrazione di quelli gia' disponibili per l'Agenzia.

Articolo 11

Nella prospettiva generale del sistema regionale di protezione civile la norma disciplina il programma regionale di previsione e prevenzione dei rischi - richiesto dalla normativa statale - qualificandolo come il quadro conoscitivo e valutativo delle situazioni di rischio esistenti nel territorio regionale prodotto dal censimento e dalla sistematizzazione degli strumenti di pianificazione territoriale e di sicurezza incidenti sul territorio regionale realizzati a cura della Regione stessa, degli enti locali e di ogni altro soggetto pubblico o privato a cio' preposto dalle leggi vigenti. Il programma regionale non si configura, pertanto, come un nuovo e diverso livello di programmazione territoriale, ma semplicemente come il prodotto della lettura coordinata e costantemente aggiornata degli strumenti di programmazione gia' esistenti, in un'ottica di protezione civile, finalizzata a fornire una conoscenza ed una valutazione dei fattori di rischio che tenga conto di ogni possibile aspetto di rilievo. In quest'ottica il programma non interviene in ambiti riservati alle competenze di altri soggetti istituzionali come, ad esempio, l'imposizione di vincoli d'uso del territorio, ma si limita a fornire una definizione di criteri di priorita' in relazione al fattore "rischio". Il programma regionale viene approvato dalla Giunta regionale, sentita la competente sezione del Comitato regionale per la sicurezza territoriale di cui al precedente articolo 7, ha validita' quinquennale e viene comunicato al Consiglio regionale. L'istruttoria tecnica per l'elaborazione del programma viene assicurata dall'Agenzia regionale.

Articolo 12

Stabilisce che la Giunta regionale approvi, sentita la competente sezione del Comitato regionale di cui all'articolo 7, sia gli indirizzi per l'elaborazione della pianificazione di emergenza a livello comunale e provinciale, sia le disposizioni organizzative relative alla preparazione e gestione delle emergenze da parte delle strutture regionali; queste ultime disposizioni organizzative costituiscono il piano regionale di protezione civile. Gli indirizzi per la pianificazione a cura degli enti locali e le disposizioni relative all'organizzazione delle strutture regionali in caso di emergenza riguardano le modalita' di raccordo organizzativo tra tutti i soggetti preposti e l'insieme delle procedure operative d'intervento da attuarsi nel caso si verifichi l'evento atteso contemplato in un apposito scenario. Gli indirizzi definiscono in particolare le necessarie forme di integrazione e coordinamento tra il piano regionale, i piani provinciali, comunali o intercomunali di preparazione e gestione delle emergenze, i piani di emergenza di cui al DLgs 17 agosto 1999, n. 334, nonche' ogni altro strumento di pianificazione di emergenza previsto dalla normativa vigente.

Articolo 13

Rinvia ad un apposito piano regionale annuale, da adottarsi con deliberazione della Giunta regionale, l'indicazione, nel rispetto dei principi dettati dalla Legge-quadro nazionale in materia (Legge 353/00), delle attivita' finalizzate alla conservazione e alla difesa dagli incendi del patrimonio boschivo regionale, nonche' la programmazione delle attivita' di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi. La norma richiama espressamente quanto gia' stabilito in materia dall'articolo 177 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3, di recepimento del DLgs 112/98.

CAPO II

Rete operativa di protezione civile

La Sezione I individua le strutture operative e il complesso degli strumenti cui si puo' ricorrere al fine di potenziare il Sistema regionale di protezione civile, quali le convenzioni, le misure di incentivazione, la formazione e l'informazione.

Articolo 14

Prevede che all'attuazione delle attivita' di protezione civile provvede l'Agenzia regionale la quale si avvale della collaborazione delle strutture regionali competenti in materia di sicurezza territoriale, di sistema ospedaliero, emergenza sanitaria e sanita' pubblica e di quelle competenti in materie di interesse comunque della protezione civile. Tale articolo prevede inoltre un elenco indicativo delle strutture operative di protezione civile, comprese quelle dello Stato (CFS, VVF, Capitanerie di porto) che svolgono la propria azione nel territorio della regione, della cui collaborazione l'Agenzia regionale si avvale previa stipula di apposite convenzioni.

Articolo 15

Prevede il ricorso allo strumento convenzionale con le strutture operative di cui all'art. 14 oltre che con aziende ed enti pubblici e privati al fine di assicurare anche la pronta disponibilita' di servizi, attrezzature e personale specializzato da impiegare in emergenza. Tale articolo prevede inoltre che la Giunta regionale possa disporre a favore degli enti locali e di altri soggetti che partecipano alle attivita' di protezione civile la concessione di contributi, avvalendosi dell'Agenzia, per l'acquisto di mezzi e attrezzature e la cessione a titolo gratuito in comodato o in uso di beni patrimoniali regionali, strumentali allo svolgimento delle predette attivita'.

Articolo 16

In materia di formazione attribuisce alla Regione funzioni di promozione e coordinamento di interventi e corsi rivolti ai volontari e agli operatori istituzionalmente impegnati in compiti di protezione civile e agli enti locali i relativi compiti di attuazione. La definizione delle modalita' di gestione dei corsi e' definita nel rispetto dei principi contenuti nella legislazione vigente in materia e sentita la competente sezione del Comitato regionale di cui al precedente art. 7, ai fini di un ampio coinvolgimento di tutte i soggetti ivi rappresentati. E' previsto inoltre che, al fine di sviluppare e diffondere un'adeguata cultura di protezione civile, le Province, in concorso con la Regione, favoriscano le attivita' di informazione della popolazione in materia di rischi e promuovano, altresì, la creazione di una scuola di protezione civile che operi in una logica di sistema e di rete. A quest'ultimo fine la norma prevede che ci si avvalga di strutture formative accreditate ai sensi della normativa vigente.

La Sezione II disciplina in particolare il volontariato, quale struttura operativa costituente parte integrante del Sistema regionale di protezione civile.

La Legge 225/92 si limita a stabilire che il Servizio nazionale di protezione civile, di cui le Regioni costituiscono una delle componenti, assicura la piu' ampia partecipazione delle organizzazioni di volontariato di protezione civile alle attivita' di previsione e prevenzione dei rischi nonche' a quelle di soccorso, non specificando la portata delle funzioni e dei compiti delle Regioni nella specifica materia. Con la riforma avviata dal decreto legislativo 112/98 vengono invece attribuite in maniera espressa alle Regioni le funzioni relative agli interventi per l'organizzazione e l'utilizzo del volontariato.

Articolo 17

Prevede in capo alla Regione l'esercizio di funzioni relative al coordinamento e all'impiego del volontariato regionale di protezione civile sia nell'ambito che al di fuori del territorio regionale, fatte salve quelle esercitate a livello locale dai Comuni. Con la norma in esame viene istituito l'Elenco regionale del volontariato di protezione civile, articolato in sezioni provinciali, da tenersi presso l'Agenzia regionale. L'iscrizione e la cancellazione delle organizzazioni di volontariato dalle sezioni provinciali e' disposta dalle Amministrazioni provinciali, mentre, all'iscrizione e alla cancellazione dall'Elenco regionale di organizzazioni con dimensione unitaria a livello regionale o sovragionale e' curata dall'Agenzia regionale. La disciplina dei requisiti, delle modalita' e dei presupposti per l'iscrizione e la cancellazione delle organizzazioni di volontariato nonche' quella relativa alle modalita' di impiego e di intervento delle stesse organizzazioni viene rinviata ad un apposito regolamento. La norma mette in evidenza, infine, l'importanza strutturale della colonna mobile regionale del volontariato di protezione civile, articolata su base provinciale, il cui impiego e' disposto dal Direttore dell'Agenzia in raccordo con le strutture organizzative delle Province interessate. Viene altresì valorizzato il ruolo delle Province, anche nella promozione del coordinamento provinciale delle organizzazioni del volontariato.

Articolo 18

Prevede l'attivazione da parte della Regione, anche in concorso con altri enti pubblici, di misure formative, contributive e assicurative a favore del volontariato di protezione civile al fine di valorizzarne il ruolo e promuoverne concretamente lo sviluppo. Per la disciplina dei criteri e delle modalita' di attivazione delle predette misure la norma opera un rinvio al regolamento citato all'art. 17.

Articolo 19

Prevede l'istituzione del Comitato regionale di coordinamento del volontariato di protezione civile, la composizione ed i compiti del quale sono disciplinati dal regolamento di cui al comma 8 dell'art. 17. Il Comitato viene istituito al fine di assicurare la piu' ampia partecipazione degli enti locali e delle organizzazioni iscritte nell'Elenco regionale alle politiche regionali in materia di volontariato.

Allo scopo di assicurare la consultazione del volontariato di protezione civile nella predisposizione degli atti costitutivi del nuovo Comitato regionale, il comma 8 dell'articolo 17 prevede che sia chiamato ad esprimersi, in via preliminare, l'organismo di rappresentanza attualmente esistente.

TITOLO III COMPITI ED ASSETTO ORGANIZZATIVO DELL'AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE E NORME FINANZIARIE

CAPO I

Agenzia regionale di protezione civile

Articolo 20

Stabilisce che l'Agenzia regionale, istituita per assicurare il concorso regionale agli obiettivi posti dalla legge, opera come persona giuridica pubblica, con l'attribuzione di condizioni di autonomia limitate agli aspetti gestionali e tecnico-operativi. Il perseguimento dell'obiettivo fondamentale di offrire ai cittadini un servizio efficiente ed efficace in un ambito delicato come quello della protezione civile, dove e' in gioco la loro stessa incolumita' fisica, infatti, richiede l'approntamento di una struttura in grado di tradurre in pratica non solo con professionalita', ma anche e soprattutto con immediatezza, le direttive e le indicazioni degli Organi di governo della Regione. L'Agenzia, che operera' come struttura operativa di attuazione degli indirizzi politico-amministrativi e delle specifiche direttive impartiti dalla Giunta regionale o dal suo Presidente e' chiamata per l'appunto a garantire la necessaria tempestivita' ed efficacia d'azione agendo come punto di snodo tra le decisioni assunte dal competente livello istituzionale e il complesso delle attivita' organizzative e gestionali in materia di protezione civile, in concorso ed in raccordo con le altre strutture regionali competenti in materia di sicurezza territoriale. Le forme di autonomia gestionale previste in capo all'Agenzia corrispondono unicamente all'esigenza di assicurarne la necessaria flessibilita' organizzativa e funzionale affinche' possa intervenire con la massima rapidita' ed efficacia nelle situazioni di crisi e di emergenza. Viene enucleato l'insieme dei compiti e delle attivita' di competenza dell'Agenzia regionale, tra cui in particolare la predisposizione a livello tecnico dei programmi regionali di previsione e prevenzione dei rischi, compreso il rischio da incendio boschivo, in armonia con gli indirizzi nazionali, nonche' del piano regionale per la preparazione e la gestione delle emergenze in conformita' ai criteri di massima formulati a livello nazionale oltre che l'emissione di avvisi di preallarme e allarme per gli eventi calamitosi attesi e le attivita' connesse all'organizzazione, all'impiego, alla formazione e all'addestramento del volontariato di protezione civile.

Articolo 21

Individua e disciplina l'assetto organizzativo fondamentale dell'Agenzia, a partire dagli Organi: il Direttore e il Collegio dei revisori. La norma disciplina i presupposti e le modalita' di conferimento dell'incarico di Direttore dell'Agenzia regionale. Il Direttore assume la rappresentanza legale dell'Agenzia, provvede, in conformita' agli indirizzi della Giunta nonche' alle direttive ed agli indirizzi impartiti dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore da lui delegato, alla gestione tecnica, amministrativa e contabile delle relative attivita' e adotta i regolamenti atti ad assicurarne il funzionamento nonche' il bilancio preventivo e il conto consuntivo dell'Agenzia, da trasmettersi alla Giunta regionale per la relativa approvazione. Il comma 7 disciplina le modalita' di nomina, la

composizione e le funzioni del Collegio dei Revisori, che provvede all'esame, sotto il profilo della regolarità contabile, degli atti dell'Agenzia regionale.

Articolo 22

La norma è dedicata alla definizione delle tematiche attinenti il personale della nuova struttura. Si stabilisce che al fabbisogno di personale dell'Agenzia si provvede mediante distacco presso la stessa di personale dipendente della Regione, che rimane comunque inquadrato nel ruolo organico della Giunta regionale. La disposizione prevede in capo al Direttore dell'Agenzia la possibilità di stipulare, anche per far fronte a situazioni di crisi e di emergenza, contratti di prestazione d'opera professionale e di fornitura di lavoro temporaneo sulla base degli indirizzi definiti dalla Giunta regionale. All'attribuzione degli incarichi interni si provvede secondo quanto stabilito dalla legislazione regionale vigente in materia (L.R. 43/01).

Articolo 23

Istituisce alcune strutture collegiali di supporto tecnico e gestionale alle attività di coordinamento dell'Agenzia. In primo luogo viene definito e disciplinato il Comitato operativo regionale per l'emergenza (COREM), composto dal Direttore dell'Agenzia regionale, che lo presiede, dai rappresentanti legali delle strutture statali di protezione civile operanti nel territorio regionale (CFS, VVF, Capitaneria di porto - Direzione di Ravenna), dal Presidente del Comitato regionale di coordinamento del volontariato di protezione civile, dai Responsabili dei Servizi regionali competenti in materia di difesa del suolo, e della costa, geologico-sismica e forestale, dal Responsabile del Servizio meteorologico regionale, dai Responsabili dei Servizi regionali competenti rispettivamente in materia di sanità pubblica e di presidi ospedalieri. Compito principale del COREM è quello di assicurare il coordinamento tecnico-operativo regionale ed il concorso regionale rispettivamente in caso di emergenze di competenza regionale e di quelle per le quali è richiesto l'intervento dello Stato.

In secondo luogo viene delineata la struttura della Commissione regionale grandi rischi che opera presso l'Agenzia regionale e svolge funzioni consultive, propositive e di supporto tecnico-scientifico.

Sia il COREM che la Commissione regionale grandi rischi sono nominati dalla Giunta regionale.

Infine si dispone la costituzione presso l'Agenzia regionale del Centro operativo regionale per la protezione civile (COR), preposto alle attività e ai compiti della Sala operativa, definiti nel regolamento di organizzazione dell'Agenzia medesima, approvato dalla Giunta regionale.

CAPO II

Disposizioni finanziarie

Articolo 24

Il comma 1 individua le entrate finanziarie dell'Agenzia regionale nei trasferimenti diretti, ordinari e straordinari, della Regione e di quelli indiretti dello Stato per l'esercizio dell'attività volte a far fronte agli interventi connessi ad eventi calamitosi per i quali viene dichiarato lo stato di crisi regionale o lo stato di emergenza nel territorio regionale. I commi successivi disciplinano le modalità e i criteri di redazione del bilancio di previsione annuale e del conto consuntivo dell'Agenzia regionale, rinviando al regolamento adottato dal Direttore dell'Agenzia ed approvato dalla Giunta regionale la disciplina della struttura del bilancio di esercizio e le modalità di tenuta delle scritture contabili. Con il medesimo regolamento è previsto che vengano altresì disciplinate, anche in deroga alle disposizioni regionali vigenti, le procedure per l'acquisizione d'urgenza di beni e servizi per far fronte a situazioni di crisi e di emergenza. Al fine di assicurare la migliore trasparenza all'attività dell'Agenzia, si prevede che la Giunta regionale trasmetta al Consiglio regionale, annualmente, tutti i documenti relativi al bilancio dell'Agenzia, ivi comprese le relazioni prodotte dal Collegio dei Revisori dei conti, unitamente ad una apposita e specifica relazione di sintesi sui dati finanziari connessi con il perseguimento dei compiti istituzionali dell'Agenzia e di ogni altro compito straordinario eventualmente attribuitole nel corso dell'anno.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 25

Prevede, limitatamente ai procedimenti in corso, l'applicazione delle previgenti leggi regionali.

Articolo 26

Dispone l'abrogazione delle Leggi regionali 45/95 e 26/83 recanti norme rispettivamente in materia di protezione civile e di volontariato di protezione civile.

PROGETTO DI LEGGE

I N D I C E

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 -

Principi, oggetto e finalita'

Art. 2 -

Tipologia degli eventi calamitosi ed ambiti di intervento istituzionale

Art. 3 -

Attivita' e compiti di protezione civile

TITOLO II - SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

CAPO I - Funzioni e compiti dei soggetti istituzionali

Art. 4 -

Funzioni e compiti della Regione

Art. 5 -

Funzioni e compiti delle Province

Art. 6 -

Funzioni e compiti dei Comuni e delle Comunita' montane

Art. 7 -

Comitato regionale per la sicurezza territoriale - Sezione protezione civile

Art. 8 -

Dichiarazione dello stato di crisi e di emergenza nel territorio regionale

Art. 9 -

Interventi per il superamento dello stato di crisi e di emergenza

Art. 10 -

Interventi indifferibili ed urgenti

Art. 11 -

Programma regionale di previsione e prevenzione dei rischi

Art. 12 -

Pianificazione per la preparazione e la gestione delle emergenze

Art. 13 -

Piano regionale in materia di incendi boschivi

CAPO II - Rete operativa di protezione civile

Sezione I - Strumenti e strutture operative

Art. 14 -

Strutture operative

Art. 15 -

Convenzioni e contributi

Art. 16 -

Formazione e informazione in materia di protezione civile

Sezione II - Volontariato di protezione civile

Art. 17 -

Organizzazione ed impiego del volontariato di protezione civile

Art. 18 -

Misure formative, contributive ed assicurative a favore del volontariato di protezione civile

Art. 19 -

Comitato regionale di coordinamento del volontariato di protezione civile

TITOLO III - COMPITI E ASSETTO ORGANIZZATIVO DELL'AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE E NORME FINANZIARIE

CAPO I - Agenzia regionale di protezione civile

Art. 20 -

Natura giuridica e compiti dell'Agenzia regionale

Art. 21 -

Organi dell'Agenzia regionale

Art. 22 -

Personale dell'Agenzia regionale

Art. 23 -

Comitato operativo regionale per l'emergenza (COREM), Commissione regionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi, Centro operativo regionale (COR)

CAPO II - Disposizioni finanziarie

Art. 24 -

Dotazione e gestione finanziaria dell'Agenzia regionale

TITOLO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 25 -

Norme transitorie

Art. 26 -

Abrogazioni

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Principi, oggetto e finalita'

1. La Regione Emilia-Romagna con la presente legge provvede, nell'esercizio delle attribuzioni ad essa spettanti ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, alla disciplina e al riordino delle funzioni in materia di protezione civile ed assume quale finalita' prioritaria della propria azione la sicurezza territoriale.

2. All'espletamento delle attivita' di protezione civile provvedono la Regione, le Province, i Comuni e le Comunita' montane e vi concorre ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica o privata, ivi comprese le organizzazioni di volontariato, che svolgono nel territorio regionale compiti, anche operativi, di interesse della protezione civile.

3. I soggetti di cui al comma 2 compongono il sistema regionale di protezione civile che persegue l'obiettivo di garantire la salvaguardia dell'incolumita' dei cittadini, la tutela dell'ambiente e degli insediamenti civili e produttivi dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi.

4. La Regione pone a fondamento della presente legge il principio di integrazione dei diversi livelli di governo istituzionale, garantendo ogni opportuna forma di coordinamento con le competenti Autorita' statali e con il sistema delle Autonomie locali.

5. La presente legge detta altresì norme in materia di organizzazione ed impiego del volontariato di protezione civile, di cui la Regione in concorso con gli Enti locali, promuove lo sviluppo, riconoscendone il valore e l'utilita' sociale e salvaguardandone l'autonomia.

6. Al fine di assicurare l'unitarieta' della gestione tecnico-amministrativa delle attivita' di protezione civile di competenza regionale, in applicazione dei principi di responsabilita' e di unicità dell'amministrazione, viene istituita l'Agenzia regionale di protezione civile, di seguito denominata Agenzia regionale, con il compito di assicurare le

attività e i servizi connessi all'esercizio delle funzioni amministrative previste dalla presente legge. L'Agenzia regionale opera, nel rispetto degli indirizzi e delle direttive formulati dalla Giunta regionale nonché dal suo Presidente nei casi previsti all'art. 8, in stretto raccordo con le altre strutture regionali competenti in materia di sicurezza territoriale oltre che con le competenti strutture degli Enti locali e con quelle statali presenti sul territorio regionale.

7. La Giunta regionale riferisce annualmente al Consiglio regionale sull'attuazione dei programmi di attività dell'Agenzia regionale elaborati sulla base degli indirizzi e delle direttive di cui al comma 6.

Art. 2

Tipologia degli eventi calamitosi ed ambiti d'intervento istituzionale

1. Ai fini della razionale ripartizione delle attività e dei compiti di protezione civile tra i diversi livelli di governo istituzionale, in applicazione anche dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza organizzativa delle amministrazioni interessate, gli eventi si distinguono in:

- a) eventi naturali o connessi con attività umane che possono essere fronteggiati a livello locale con le risorse, gli strumenti ed i poteri di cui dispone ogni singolo ente ed amministrazione per l'esercizio ordinario delle funzioni ad esso spettanti;
- b) eventi naturali o connessi con attività umane che per natura ed estensione richiedono l'intervento, coordinato dalla Regione anche in raccordo con gli organi periferici statali, di più enti ed amministrazioni a carattere locale;
- c) eventi calamitosi di origine naturale o connessi con le attività umane che, per intensità ed estensione, richiedono l'intervento e il coordinamento dello Stato ai sensi della Legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile).

2. Le attività e i compiti di protezione civile sono articolati secondo le competenze di cui al comma 1 anche quando, sulla scorta di elementi premonitori degli eventi ivi elencati, si preveda che si determini una situazione di crisi.

Art. 3

Attività e compiti di protezione civile

1. Sono attività di protezione civile quelle dirette:

- a) all'elaborazione del quadro conoscitivo e valutativo dei rischi presenti sul territorio regionale necessario per le attività di previsione e prevenzione con finalità di protezione civile;
- b) alla preparazione e pianificazione dell'emergenza, con l'indicazione delle procedure per la gestione coordinata degli interventi degli enti e delle strutture operative preposti, nonché delle risorse umane e strumentali necessarie;
- c) alla formazione e all'addestramento del volontariato e degli operatori istituzionalmente impegnati in compiti di protezione civile;
- d) all'informazione della popolazione sui rischi presenti sul territorio;
- e) all'allertamento degli enti e delle strutture operative di protezione civile nonché della popolazione, sulla base dei dati rilevati dalle reti di monitoraggio e sorveglianza del territorio e dei dati e delle informazioni comunque acquisiti;
- f) al soccorso alle popolazioni colpite mediante interventi volti ad assicurare ogni forma di prima assistenza;
- g) a fronteggiare e superare l'emergenza, mediante:
 - 1) interventi di somma urgenza e interventi urgenti di primo ripristino dei beni e delle infrastrutture danneggiati;
 - 2) iniziative ed interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita;
 - 3) interventi per la riduzione e la mitigazione dei rischi ai fini di protezione civile.

TITOLO II SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

CAPO I

Funzioni e compiti dei soggetti istituzionali

Art. 4

Funzioni e compiti della Regione

1. Alla Regione compete l'esercizio delle funzioni in materia di protezione civile non conferite ad altri Enti dalla legislazione regionale e statale.
2. La Regione, ai fini dell'adeguato svolgimento delle funzioni sul proprio territorio, indirizza e coordina le attività di protezione civile degli Enti locali territoriali nonché degli Enti pubblici funzionali, degli organismi di diritto pubblico e di ogni altra organizzazione pubblica e privata operante nel territorio regionale.
3. La Regione può coordinare, sulla base di apposite convenzioni, la partecipazione delle componenti del sistema regionale di protezione civile alle iniziative di protezione civile al di fuori del territorio regionale e nazionale e promuovere forme di collaborazione con le altre Regioni per l'espletamento di attività di protezione civile di comune interesse, in armonia con gli indirizzi ed i piani nazionali.
4. La Regione incentiva lo sviluppo delle strutture di protezione civile degli Enti locali, anche attraverso la concessione, avvalendosi dell'Agenzia regionale, di appositi contributi e la cooperazione tecnico-operativa. L'entità dei contributi è stabilita, nei limiti delle risorse disponibili, dalla Giunta regionale che individua altresì, ai fini della loro concessione, criteri preferenziali per le strutture gestite nelle forme associate costituite dalle Comunità montane, dalle Unioni di Comuni e dalle Associazioni intercomunali disciplinate dalla L.R. 26 aprile 2001 n. 11 (Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di enti locali).
5. La Regione favorisce ed incentiva:
 - a) la costituzione di Centri provinciali unificati di protezione civile per ottimizzare il raccordo funzionale ed operativo tra le Autorità di protezione civile regionale, provinciale e comunale ed il volontariato, definendone standard minimi omogenei. A tal fine gli enti territoriali interessati individuano, nell'ambito territoriale di ciascuna provincia, un'apposita sede idonea ad ospitare una struttura tecnico-organizzativa permanente, alla cui costituzione concorrono la Provincia e il Comune capoluogo di provincia. In tale struttura ha anche sede il Coordinamento provinciale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile di cui all'art. 17, comma 5;
 - b) l'organizzazione e la gestione a livello comunale o intercomunale di strutture idonee ad ospitare centri operativi per il coordinamento degli interventi in emergenza.

Art. 5

Funzioni e compiti delle Province

1. Le Province, nell'ambito del proprio territorio e nel quadro ordinamentale di cui al DLgs 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali), esercitano le funzioni e i compiti amministrativi ad esse attribuite dalla Legge n. 225 del 1992 e dal DLgs 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59) e provvedono in particolare:
 - a) alla rilevazione, raccolta, elaborazione ed aggiornamento dei dati interessanti la protezione civile, avvalendosi anche dei dati forniti dai Comuni, dalle Comunità montane e dagli Enti di gestione delle aree protette; tali dati sono trasmessi all'Agenzia regionale ai fini anche della predisposizione tecnica e dell'aggiornamento del programma regionale di previsione e prevenzione dei rischi nonché del piano regionale per la preparazione e la gestione delle emergenze di cui agli articoli 11 e 12;
 - b)

a recepire, integrare e specificare nell'ambito del piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) gli eventuali elementi di novità emergenti dal quadro conoscitivo e valutativo dei rischi contenuto nel programma regionale di previsione e prevenzione di cui all'art. 11;

c)

alla predisposizione dei piani provinciali di emergenza sulla base degli indirizzi regionali e sentiti gli Enti locali interessati e i Prefetti; a tal fine le Province possono avvalersi anche del supporto tecnico dell'Agenzia regionale;

d)

all'esercizio delle funzioni connesse allo spegnimento degli incendi boschivi ad esse delegate ai sensi dell'articolo 177, comma 2, della L.R. 21 aprile 1999 n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale);

e)

alla vigilanza sulla predisposizione, da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di eventi calamitosi secondo le procedure definite nei piani di emergenza di cui alla precedente lett. c).

2. In ogni capoluogo di provincia è istituito il Comitato provinciale di protezione civile, la composizione e il funzionamento del quale sono disciplinati da ciascuna Provincia nel quadro della propria autonomia ordinamentale e nel rispetto di quanto disposto dall'art. 13, comma 2 della Legge n. 225 del 1992.

Art. 6

Funzioni e compiti dei Comuni e delle Comunità montane

1. I Comuni, nell'ambito del proprio territorio e nel quadro ordinamentale di cui al DLgs n. 267 del 2000, esercitano le funzioni e i compiti amministrativi ad essi attribuiti dalla Legge n. 225 del 1992 e dal DLgs n. 112 del 1998 e provvedono in particolare, privilegiando le forme associative previste dalla L.R. n. 11 del 2001:

a)

alla rilevazione, raccolta, elaborazione ed aggiornamento dei dati interessanti la protezione civile, raccordandosi con le Province e, per i territori montani, con le Comunità montane;

b)

alla predisposizione e all'attuazione, sulla base degli indirizzi regionali, dei piani comunali o intercomunali di emergenza. I piani devono prevedere, tra l'altro, l'approntamento di aree attrezzate per fare fronte a situazioni di crisi e di emergenza; per l'elaborazione dei piani i Comuni possono avvalersi anche del supporto tecnico dell'Agenzia regionale;

c)

alla vigilanza sulla predisposizione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti, ivi compresi quelli assicurati dalla Polizia municipale, da attivare in caso di eventi calamitosi secondo le procedure definite nei piani di emergenza di cui alla precedente lett. b);

d)

alla informazione della popolazione sulle situazioni di pericolo e sui rischi presenti sul proprio territorio;

e)

all'attivazione degli interventi di prima assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi e all'approntamento dei mezzi e delle strutture a tal fine necessarie;

f)

alla predisposizione di misure atte a favorire la costituzione e lo sviluppo, sul proprio territorio, dei gruppi comunali e delle associazioni di volontariato di protezione civile.

2. Al verificarsi di eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), l'attivazione degli interventi urgenti per farvi fronte è curata direttamente dal Comune interessato. Il Sindaco provvede alla direzione e al coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione colpita, dandone immediata comunicazione al Prefetto, al Presidente della Provincia e al Presidente della Giunta regionale.

3. Le Comunità montane assicurano in particolare:

a)

la collaborazione delle proprie strutture tecniche ed organizzative all'attuazione degli interventi previsti nei programmi di previsione e prevenzione e nei piani di emergenza di competenza dei diversi livelli istituzionali;

b)

la predisposizione e l'attuazione, in raccordo con i Comuni interessati e sulla base degli indirizzi regionali, dei piani di emergenza relativi all'ambito montano.

4. Per le finalità di cui al comma 3 le Comunità montane possono dotarsi di una apposita struttura di protezione civile.

Art. 7

Comitato regionale per la sicurezza
territoriale - Sezione protezione civile

1. Al fine di assicurare l'armonizzazione delle iniziative regionali con quelle di altri enti, amministrazioni ed organismi del sistema regionale di protezione civile è istituito il Comitato regionale per la sicurezza territoriale -Sezione protezione civile con funzioni propositive e consultive in materia di protezione civile, composto dal Presidente della Regione o, per sua delega, dall'Assessore competente che lo presiede, dai Presidenti delle Province o dagli Assessori delegati competenti, dal Prefetto preposto all'Ufficio territoriale del Governo nel capoluogo della regione, o suo delegato, nonché da quattro Sindaci dei Comuni capoluogo di provincia e da tre Sindaci dei Comuni non capoluogo designati dall'ANCI. L'Agenzia regionale assicura la segreteria tecnica della sezione.

2. Il Comitato esprime in particolare pareri alla Giunta regionale in ordine al programma e ai piani regionali di cui agli articoli 11, 12 e 13.

Art. 8

Dichiarazione dello stato di crisi
e di emergenza nel territorio regionale

1. Al verificarsi o nell'imminenza degli eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e c), che colpiscono o minacciano di colpire il territorio regionale e che, per la loro natura ed estensione richiedano la necessità di una immediata risposta della Regione, anche per assicurare il concorso alle strutture dello Stato, il Presidente della Giunta regionale decreta, in forza di quanto previsto all'art. 108, comma 1, lett. a), punto 2, del DLgs n. 112 del 1998, lo stato di crisi regionale, determinandone durata ed estensione territoriale, dandone tempestiva informazione alla Giunta ed al Consiglio regionale.

2. Sul presupposto della dichiarazione di cui al comma 1 e limitatamente al perdurare dello stato di crisi, il Presidente della Giunta regionale o, per sua delega, l'Assessore competente:

a)

provvede per l'attuazione degli interventi necessari, nell'ambito delle attribuzioni spettanti alla Regione, anche a mezzo di ordinanze in deroga alle disposizioni regionali vigenti e nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, fatte salve le attribuzioni spettanti ai Sindaci ed alle altre Autorità di protezione civile;

b)

assume secondo le modalità di cui all'art. 9 il coordinamento istituzionale delle attività finalizzate a superare lo stato di crisi, definendo appositi atti di indirizzo, obiettivi e programmi da attuare e specificando il fabbisogno di risorse finanziarie e strumentali necessarie, su proposta dei comitati istituzionali di cui al medesimo art. 9, comma 2.

3. Il Presidente della Giunta regionale, qualora la gravità dell'evento, per il quale è intervenuta la dichiarazione dello stato di crisi di cui al comma 1, sia tale per intensità ed estensione da richiedere l'intervento dello Stato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 225 del 1992, assume le iniziative necessarie per la dichiarazione, da parte del competente organo statale, dello stato di emergenza nel territorio regionale e partecipa altresì alle intese di cui all'art. 107 del DLgs. n. 112 del 1998, dandone tempestiva informazione alla Giunta ed al Consiglio regionale.

4. Per l'attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione di cui al comma 3, la Regione assicura l'immediata disponibilità dei mezzi e delle strutture organizzative regionali e del volontariato e concorre, in stretto raccordo con gli Enti locali e con gli Organi statali di protezione civile, centrali e periferici, al soccorso alle popolazioni colpite e a tutte le attività necessarie a superare l'emergenza. Il Presidente della Giunta regionale o, per sua delega, l'Assessore competente provvede ai sensi del comma 2, nel quadro delle competenze regionali e limitatamente al perdurare dello stato di emergenza.

Art. 9

Interventi per il superamento
dello stato di crisi e di emergenza

1. Per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree del territorio regionale colpite dagli eventi per i quali e' stato dichiarato lo stato di crisi e di emergenza la Giunta regionale, sulla base delle necessita' indicate negli atti di cui al comma 2 dell'art. 8, puo' disporre nei limiti delle disponibilita' di bilancio, lo stanziamento di appositi fondi, anche in anticipazione di stanziamenti dello Stato. Le risorse stanziare sono finalizzate al ripristino, in condizioni di sicurezza, delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico danneggiate e alla rimozione del pericolo o alla prevenzione del rischio nonche' alla concessione di eventuali contributi a favore di cittadini e di imprese danneggiati dagli eventi predetti.

2. Per le finalita' di cui all'art. 8 e al comma 1 il Presidente della Giunta regionale o, per sua delega, l'Assessore competente si avvale, assumendone la presidenza, di Comitati istituzionali all'uopo costituiti, composti dai rappresentanti degli Enti locali maggiormente colpiti dagli eventi calamitosi e approva, su proposta di tali comitati, appositi piani di interventi urgenti di protezione civile.

3. L'Agenzia regionale coordina l'istruttoria tecnica dei piani, in stretto raccordo con gli uffici e le strutture tecniche degli Enti locali di cui al comma 2, e con ogni altra struttura regionale e soggetto pubblico o privato interessati.

4. La Giunta regionale riferisce al Consiglio regionale annualmente sullo stato d'attuazione di tutti i piani in corso di realizzazione.

Art. 10

Interventi indifferibili ed urgenti

1. Al verificarsi o nell'imminenza di una situazione di pericolo, anche in assenza della dichiarazione dello stato di crisi o di emergenza di cui all'art. 8, che renda necessari specifici lavori o altri interventi indifferibili e urgenti, il Direttore dell'Agenzia regionale adotta tutti i provvedimenti amministrativi necessari, assumendo i relativi impegni di spesa nei limiti delle disponibilita' dei capitoli del bilancio dell'Agenzia regionale a cio' specificamente destinati, nel rispetto di direttive impartite dalla Giunta regionale.

2. Qualora la realizzazione degli interventi richieda l'impiego di ulteriori fondi a carico del bilancio regionale, questi sono stanziati con decreto del Presidente della Giunta regionale o, per sua delega, dell'Assessore competente, da sottoporre a ratifica della Giunta regionale entro i successivi trenta giorni.

Art. 11

Programma regionale di previsione e prevenzione dei rischi

1. La Giunta regionale, sentita la competente sezione del Comitato regionale di cui all'art. 7, approva il programma di previsione e prevenzione dei rischi. Il programma censisce e richiama tutti gli altri strumenti di pianificazione territoriale e di sicurezza incidenti sul territorio regionale, realizzati o da realizzare a cura della Regione, degli Enti locali territoriali e di ogni altro soggetto pubblico o privato a cio' preposto dalle leggi vigenti e contiene il quadro conoscitivo e valutativo delle situazioni di rischio esistenti nel territorio regionale. Il programma ha validita' quinquennale e viene comunicato al Consiglio regionale.

2. La Regione assicura il necessario concorso degli Enti locali all'attivita' istruttoria del programma, che viene coordinata a livello tecnico dall'Agenzia regionale.

3. In riferimento alla previsione, il programma provvede, in particolare:

- a) alla caratterizzazione e valutazione dei rischi di interesse della protezione civile, recependo i dati contenuti negli strumenti di pianificazione di cui al comma 1;
- b) all'individuazione e alla promozione di studi e ricerche sui fenomeni generatori delle condizioni di rischio al fine di definire scenari di evento, modelli o procedure previsionali di valutazione delle situazioni di rischio.

4. In riferimento alla prevenzione, il programma prevede in particolare:

- a)

la definizione di criteri di priorit  in relazione al fabbisogno di opere e di progetti d'intervento ai fini di protezione civile;

b)

le attivita' conoscitive, mediante studi e ricerche finalizzati all'applicazione di procedure e metodologie preventive correlate alle singole tipologie di rischio;

c)

l'individuazione delle esigenze di sviluppo e potenziamento dei sistemi di monitoraggio delle principali fonti di rischio, nonche' di un sistema informativo regionale comprendente anche una rete di collegamenti tra le strutture di protezione civile per la comunicazione e la trasmissione di informazioni e dati;

d)

il fabbisogno delle attivita' formative e di addestramento del volontariato e degli operatori istituzionalmente impegnati in compiti di protezione civile, nonche' delle attivita' di informazione della popolazione sui rischi presenti sul territorio regionale.

Art. 12

Pianificazione per la preparazione e la gestione delle emergenze

1. La Giunta regionale, sentita la competente sezione del Comitato regionale di cui all'art. 7, approva gli indirizzi cui devono attenersi gli Enti locali in sede di predisposizione dei piani di emergenza provinciali, comunali o intercomunali, nonche' le disposizioni organizzative per la preparazione e la gestione delle emergenze da parte delle strutture regionali. Tali disposizioni costituiscono il piano regionale di emergenza.

2. Gli indirizzi ed il piano regionale di cui al comma 1 sono predisposti a livello tecnico dall'Agenzia regionale e riguardano le modalita' di raccordo organizzativo tra tutti i soggetti preposti e l'insieme delle procedure operative di intervento da attuarsi nel caso si verifichi l'evento atteso contemplato in un apposito scenario. Gli indirizzi definiscono altresì le necessarie forme di integrazione e coordinamento tra il piano regionale, i piani provinciali, i piani comunali o intercomunali di preparazione e gestione delle emergenze, i piani di emergenza di cui al DLgs 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose), nonche' ogni altro strumento di pianificazione di emergenza previsto dalla normativa vigente. Gli indirizzi ed il piano regionale hanno durata quinquennale, fatte salve le eventuali esigenze di aggiornamento ed integrazione che dovessero insorgere entro tale termine, e vengono comunicati al Consiglio regionale.

3. Nel piano regionale sono definite, in particolare, le procedure operative per:

a)

favorire le attivita' dei Comuni e di ogni altro soggetto pubblico nelle azioni dirette a fronteggiare gli eventi di cui all'art. 2, comma 1, lett. a);

b)

assicurare il coordinamento regionale delle attivita' degli Enti locali e degli altri organismi pubblici e privati necessarie a far fronte agli eventi di cui all'art. 2, comma 1, lett. b);

c)

assicurare il concorso regionale alle attivita' necessarie a fronteggiare gli eventi di cui all'art. 2, comma 1, lett. c).

Art. 13

Piano regionale in materia di incendi boschivi

1. Con apposito piano approvato dalla Giunta regionale, sentita la competente sezione del Comitato regionale di cui all'art. 7, sono programmate, nel rispetto dei principi della Legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi) e dei criteri direttivi di cui ai successivi commi, le attivita' di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.

2. Il piano, sottoposto a revisione annuale ai sensi della Legge n. 353 del 2000, contiene, tra l'altro:

a)

l'individuazione delle aree e dei periodi a rischio di incendio boschivo e delle azioni determinanti anche solo potenzialmente l'insacco di incendio nelle aree e nei periodi predetti. Per le trasgressioni dei divieti di cui alla presente lettera si applicano le sanzioni previste all'art. 10, commi 6 e 7, della Legge n. 353 del 2000;

b)

l'individuazione delle attività formative dirette alla promozione di una effettiva educazione finalizzata alla prevenzione degli incendi boschivi;

c)

l'individuazione delle attività informative rivolte alla popolazione in merito alle cause che determinano gli incendi e delle norme comportamentali da rispettare in situazioni di pericolo;

d)

un'apposita sezione, per le aree naturali protette regionali, da definirsi di intesa con gli Enti gestori, su proposta degli stessi, sentito il Corpo forestale dello Stato - Coordinamento regionale;

e)

un quadro riepilogativo, elaborato ed aggiornato annualmente da ciascun Comune, dei dati riguardanti i soprassuoli percorsi dal fuoco, censiti in apposito catasto e sottoposti a vincolo ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 353 del 2000.

3. Il piano di cui al comma 1 prevede, tra l'altro, i presupposti per la dichiarazione e le modalità per rendere noto lo stato di pericolosità nelle aree regionali e nei periodi anche diversi da quelli individuati nel piano medesimo.

4. E' fatto salvo quanto stabilito dall'art. 177, comma 2, della L.R. n. 3 del 1999.

CAPO II

Rete operativa di protezione civile

Sezione I

Strumenti e Strutture operative

Art. 14

Strutture operative

1. Allo svolgimento delle attività e dei servizi connessi all'esercizio delle funzioni amministrative previste dalla presente legge, di competenza della Regione, provvede l'Agenzia regionale con la collaborazione delle strutture organizzative regionali competenti in materia di sicurezza territoriale, di sistema ospedaliero, emergenza sanitaria e sanità pubblica e di quelle competenti in materie di interesse comunque della protezione civile.

2. L'Agenzia regionale, per lo svolgimento delle attività di cui alla presente legge, si avvale altresì, anche previa stipula di apposite convenzioni, della collaborazione, del supporto e della consulenza tecnica delle strutture operative di cui all'art. 11, comma 1, lettere e) ed f), della Legge n. 225 del 1992 e delle seguenti strutture operanti nel territorio regionale:

a)

Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;

b)

Corpo forestale dello Stato;

c)

Corpo delle Capitanerie di porto;

d)

Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente;

e)

Organizzazioni di volontariato iscritte nell'Elenco regionale di cui all'art. 17, comma 7;

f)

Croce Rossa italiana;

g)

Corpo nazionale soccorso alpino;

h)

Consorzi di bonifica;

i)

ogni altro soggetto pubblico e privato che svolga compiti di interesse della protezione civile.

3. L'Agenzia regionale organizza e implementa la colonna mobile regionale di protezione civile di cui all'art. 17, comma 4, favorendone l'integrazione, in relazione alla tipologia di rischio, con le strutture di cui ai commi 1 e 2, sulla base di intese e mediante convenzioni alle quali partecipano anche le Province.

Art. 15

Convenzioni e contributi

1. L'Agenzia regionale puo' stipulare convenzioni con i soggetti di cui all'art. 14, commi 1 e 2, nonche' con aziende pubbliche e private anche al fine di assicurare la pronta disponibilita' di particolari servizi, mezzi, attrezzature, strutture e personale specializzato da impiegare in situazioni di crisi e di emergenza.

2. Al fine di potenziare il sistema regionale di protezione civile la Giunta regionale puo' disporre la concessione, avvalendosi dell'Agenzia regionale, di contributi per l'acquisto di attrezzature e mezzi, e per la realizzazione, la ristrutturazione e l'allestimento di strutture a favore degli Enti locali e di ogni altro soggetto che partecipi alle attivita' di protezione civile. Allo stesso fine, agli enti e ai soggetti di cui al presente comma, possono essere dati a titolo gratuito in comodato o in uso i beni appartenenti al patrimonio disponibile regionale, strumentali allo svolgimento di attivita' di protezione civile.

Art. 16

Formazione e informazione in materia di protezione civile

1. La Regione promuove e coordina, in un'ottica di formazione permanente, interventi e corsi per la preparazione, l'aggiornamento e l'addestramento degli operatori impegnati istituzionalmente nel settore della protezione civile e degli aderenti alle organizzazioni di volontariato operanti in tale settore. Le modalita' di ammissione ai corsi, la loro durata e tipologia, i criteri di preselezione e valutazione finale, sono definiti nel rispetto dei principi della legislazione vigente in materia di formazione, sentita la competente sezione del Comitato regionale per la sicurezza territoriale di cui all'art. 7.

2. Le Province, ai sensi della L.R. 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunita' di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro), programmano le attivita' di cui al comma 1, e al fine di sviluppare e diffondere un'adeguata cultura di protezione civile, in concorso con la Regione:

a)

favoriscono le attivita' di informazione rivolte alla popolazione sui rischi presenti sul territorio regionale, sulle norme comportamentali da osservare, sulle modalita' e misure di autoprotezione da assumere in situazioni di pericolo, anche attraverso la promozione di attivita' educative nelle scuole;

b)

promuovono la creazione di una scuola di protezione civile che operi in una logica di sistema e di rete. A tal fine, si avvalgono di organismi di formazione professionale accreditati ai sensi della normativa vigente in materia, nonche' di esperti e strutture operanti nell'ambito del Sistema regionale e del Servizio nazionale di protezione civile, sulla base anche di appositi accordi o convenzioni, sottoscritti, per quanto riguarda la Regione, dall'Agenzia regionale previa approvazione della Giunta regionale.

Sezione II

Volontariato di protezione civile

Art. 17

Organizzazione ed impiego del volontariato di protezione civile

1. La Regione disciplina, in armonia con i principi della Legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato) e con le disposizioni della L.R. 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della Legge 11 agosto 1991, n. 266 "Legge-quadro sul volontariato". Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26) le funzioni ad essa conferite dall'art. 108 del D.Lgs. n. 112 del 1998 in ordine agli interventi per l'organizzazione e l'impiego del volontariato di protezione civile.

2. Ai fini della presente Legge e' considerata organizzazione di volontariato di protezione civile ogni organismo liberamente costituito, senza fini di lucro, ivi inclusi i gruppi comunali di protezione civile, che, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, concorre alle attivita' di protezione civile.

3. La Regione provvede, avvalendosi dell'Agenzia regionale, al coordinamento e all'impiego del volontariato regionale di protezione civile, favorendone, anche in concorso con l'Amministrazione statale e con gli Enti locali, la partecipazione alle attività di protezione civile.

4. La Regione promuove la costituzione della colonna mobile regionale del volontariato di protezione civile, articolata in colonne mobili provinciali, il cui impiego è disposto e coordinato dal Direttore dell'Agenzia regionale, in raccordo con le competenti strutture organizzative delle Province interessate, per interventi nell'ambito del territorio regionale, nonché, previa intesa tra il Presidente della Giunta regionale e i competenti organi dello Stato e delle Regioni interessate, per interventi al di fuori del territorio regionale e nazionale.

5. Ciascuna Provincia promuove la costituzione di un Coordinamento provinciale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile.

6. I Comuni, anche in forma associata, provvedono al coordinamento e all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale o intercomunale.

7. È istituito l'Elenco regionale del volontariato di protezione civile, tenuto presso l'Agenzia regionale, articolato in sezioni provinciali. Possono iscriversi nell'Elenco le organizzazioni di volontariato, ivi compresi gli organismi di coordinamento comunque denominati operanti, anche in misura non prevalente, nel settore della protezione civile, iscritte nel Registro regionale o nei Registri provinciali di cui all'art. 2 della L.R. n. 37 del 1996. L'iscrizione e la cancellazione dalle sezioni dell'Elenco è disposta dalle Province, ai sensi di quanto stabilito nel regolamento di cui al comma 8.

8. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente Legge la Giunta regionale, sentito il Comitato di cui all'articolo 17 della L.R. 29 luglio 1983, n. 26 (Interventi per la promozione e l'impiego del volontariato nella protezione civile), nonché la competente sezione del Comitato regionale di cui all'art. 7, adotta un regolamento recante disposizioni relative:

- a) alle modalità e ai presupposti per l'iscrizione, il diniego di iscrizione e la cancellazione delle organizzazioni di volontariato dall'Elenco regionale di cui al comma 7, nonché alle modalità per l'iscrizione e la cancellazione da tale Elenco delle organizzazioni con dimensione unitaria a livello regionale o sovraregionale, da effettuarsi a cura dell'Agenzia regionale;
- b) alle modalità di impiego e di intervento del volontariato nelle attività di protezione civile;
- c) ai criteri e alle modalità di erogazione dei contributi e di rimborso delle spese nonché alle condizioni per il concorso alle misure assicurative di cui all'art. 18;
- d) ai compiti, alla composizione e alle modalità di designazione e nomina degli organi del Comitato di cui all'art. 19.

Art. 18

Misure formative, contributive e assicurative a favore del volontariato di protezione civile

1. La Regione, in coerenza con quanto previsto dalla normativa statale, può disporre nei limiti delle risorse disponibili, anche in concorso con altri enti pubblici, le seguenti misure, per la cui attuazione si avvale dell'Agenzia regionale, a favore delle organizzazioni di volontariato iscritte nell'Elenco regionale di cui all'art. 17, comma 7:

- a) concessione di contributi finalizzati al potenziamento, alla manutenzione e alle spese di gestione delle attrezzature e dei mezzi in dotazione o in uso delle organizzazioni stesse, nonché al miglioramento della preparazione tecnica dei loro aderenti, eventualmente anche in concorso con finanziamenti all'uopo stanziati dagli enti locali;
- b) concorso al rimborso delle spese sostenute in occasione di interventi ed attività di protezione civile regolarmente autorizzati.

2. La Regione con il regolamento di cui all'art. 17, comma 8, disciplina le modalità, le priorità e i limiti del rimborso, su richiesta espressa dei datori di lavoro, dell'equivalente degli emolumenti da questi corrisposti ai propri

dipendenti, aderenti alle organizzazioni di volontariato di cui al comma 1 ed impiegati su autorizzazione della Regione per la durata prevista dal regolamento di cui all'art. 18 della Legge n. 225 del 1992:

- a)
in attivita' di soccorso ed assistenza in vista o in occasione degli eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b);
- b)
in attivita' di formazione, aggiornamento, addestramento e simulazione di emergenza.

3. Per i lavoratori autonomi aderenti alle organizzazioni di volontariato di cui al comma 1, le disposizioni di cui al comma 2 si applicano con riferimento al mancato guadagno giornaliero, nel rispetto dei limiti stabiliti con il regolamento di cui all'art. 17, comma 8, e di quanto previsto in merito dal regolamento di cui all'art. 18 della Legge n. 225 del 1992.

4. L'impiego dei volontari aderenti alle organizzazioni di cui al comma 1 in caso di eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b), e' autorizzato dalla Regione e puo' essere disposto direttamente da questa ovvero dagli Enti locali territorialmente interessati dagli eventi medesimi.

5. La Regione, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, puo' concorrere all'adozione di misure assicurative a favore delle organizzazioni iscritte nell'Elenco regionale di cui all'art. 17, comma 7, operanti esclusivamente o prevalentemente nel settore della protezione civile, contro il rischio di infortuni e malattie connessi allo svolgimento di attivita' di protezione civile, nonche' per la responsabilita' civile verso terzi.

Art. 19

Comitato regionale di coordinamento
del volontariato di protezione civile

- 1. Al fine di assicurare la partecipazione degli Enti locali e delle organizzazioni iscritte nell'Elenco regionale di cui all'art. 17, comma 7, alla formazione delle politiche regionali di promozione e sviluppo del volontariato e' istituito il Comitato regionale di coordinamento del volontariato di protezione civile.
- 2. Il Comitato svolge funzioni consultive e propositive in materia di volontariato.
- 3. Nel regolamento di cui all'art. 17, comma 8, sono disciplinati i compiti specifici e la composizione del Comitato nonche' le modalita' di nomina e funzionamento dei relativi organi. La partecipazione alle sedute del Comitato e' senza oneri per la Regione.

TITOLO III

COMPITI E ASSETTO ORGANIZZATIVO
DELL'AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE
CIVILE E NORME FINANZIARIE

CAPO I

Agenzia regionale di protezione civile

Art. 20

Natura giuridica e compiti dell'Agenzia regionale

- 1. L'Agenzia regionale provvede, nel rispetto degli indirizzi generali formulati dalla Giunta regionale, alla gestione finanziaria tecnica e amministrativa di tutte le attivita' regionali di protezione civile ad essa demandate dalla presente legge. Il Presidente della Giunta regionale puo' impartire direttive specifiche in ordine alle attivita' dell'Agenzia in relazione allo stato di crisi e di emergenza di cui all'art. 8.
- 2. L'Agenzia regionale, con sede a Bologna, ha personalita' giuridica di diritto pubblico ed e' dotata di autonomia tecnico-operativa, amministrativa e contabile. L'Agenzia regionale provvede in particolare:
 - a)
alla predisposizione di tutte le proposte di atti, previsti dalla presente legge, di competenza degli organi della Regione;
 - b)
alla predisposizione a livello tecnico del programma regionale di previsione e prevenzione dei rischi di cui all'art. 11, in armonia con gli indirizzi nazionali;

- c) alla predisposizione a livello tecnico del piano regionale per la preparazione e la gestione delle emergenze di cui all'art. 12, sulla base dei dati conoscitivi contenuti nel programma di previsione e prevenzione dei rischi ed in conformita' ai criteri di massima formulati a livello nazionale;
- d) alla predisposizione a livello tecnico, in concorso con il Servizio regionale competente in materia forestale, del piano regionale per la programmazione delle attivita' di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi di cui all'art.13;
- e) all'istruttoria tecnica dei piani degli interventi urgenti di protezione civile di cui all'articolo 9;
- f) all'emissione di avvisi di preallarme e allarme per gli eventi attesi sulla base dei dati rilevati da reti di monitoraggio e sorveglianza e dei risultati di modellistiche fisico-matematiche, in raccordo con tutte le strutture tecniche preposte all'emissione di tali indicazioni;
- g) alle attivita' connesse all'organizzazione, all'impiego, alla formazione e all'addestramento del volontariato di protezione civile;
- h) alla realizzazione di attivita' e progetti specifici affidati dalla Regione e da altri enti pubblici.

3. Per la redazione del programma e dei piani di cui al comma 2, lettere b), c), d) ed e), l'Agenzia regionale utilizza gli elementi conoscitivi disponibili presso le strutture regionali e gli Enti locali, acquisendo collaborazioni scientifiche ove non disponibili all'interno della Regione, e puo' avvalersi della consulenza tecnico-scientifica della Commissione regionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi di cui all'art. 23, comma 4, nonche' di enti, istituti universitari e gruppi di ricerca scientifica.

Art. 21

Organi dell'Agenzia regionale

1. Sono Organi dell'Agenzia regionale:

- a) il Direttore;
- b) il Collegio dei revisori.

2. L'incarico di Direttore e' conferito dalla Giunta a dirigenti regionali dotati di professionalita', capacita' e attitudine adeguate alle funzioni da svolgere, valutate sulla base dei risultati e delle esperienze acquisite in funzioni dirigenziali.

3. L'incarico di Direttore puo' essere altresì conferito a persone esterne all'Amministrazione, in possesso di comprovata esperienza e competenza e che abbiano ricoperto incarichi di responsabilita' gestionale, con funzioni dirigenziali, presso strutture pubbliche o private.

4. Nel caso di cui al comma 3, il Direttore e' assunto dalla Regione con contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a cinque anni e rinnovabile; il trattamento economico e' stabilito con riferimento a quello dei dirigenti di ruolo, e puo' essere motivatamente integrato con riferimento alla specifica qualificazione professionale posseduta, nonche' in considerazione della temporaneita' del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali.

5. Il posto di Direttore non e' ricompreso nelle dotazioni organiche della Regione. Nell'ipotesi di cui al comma 2, il conferimento dell'incarico determina il collocamento fuori ruolo del dirigente fino al termine dell'incarico stesso.

6. Il Direttore ha la rappresentanza legale dell'Agenzia e ad esso sono attribuiti i poteri di gestione tecnica amministrativa e contabile. In particolare, il Direttore:

- a) adotta il regolamento di organizzazione e contabilita' necessario ad assicurare il funzionamento dell'Agenzia nonche' il bilancio preventivo annuale e il conto consuntivo di cui all'art. 24, comma 5, e li trasmette alla Giunta regionale per l'approvazione;
- b)

propone alla Giunta il piano annuale delle attività, sulla base degli indirizzi e degli obiettivi dalla medesima formulati e adotta i conseguenti atti di gestione delle risorse finanziarie assegnate all'Agenzia;

c)

adotta gli atti di gestione delle risorse finanziarie assegnate all'Agenzia per fronteggiare situazioni di crisi e di emergenza, in conformità agli indirizzi e alle direttive impartiti dal Presidente della Giunta regionale o, per sua delega, dall'Assessore competente;

d)

adotta tutti gli ulteriori atti necessari alla gestione delle attività dell'Agenzia.

7. Il Collegio dei revisori è nominato dalla Giunta regionale ed è composto da tre membri, iscritti nel registro dei revisori dei conti, di cui uno svolge le funzioni di Presidente. Il Collegio dura in carica quattro anni.

8. Il Collegio esamina, sotto il profilo della regolarità contabile, gli atti dell'Agenzia regionale, comunicando tempestivamente le proprie eventuali osservazioni al Direttore e alla Giunta regionale.

9. Il Collegio presenta ogni sei mesi al Direttore ed alla Giunta regionale una relazione sull'andamento della gestione finanziaria dell'Agenzia regionale e sulla sua conformità alla Legge ed ai principi contabili del bilancio preventivo e del conto consuntivo.

10. L'indennità annua lorda spettante ai componenti del Collegio è fissata dalla Giunta regionale.

Art. 22

Personale dell'Agenzia regionale

1. Al fabbisogno di personale assunto con contratto di lavoro subordinato, si provvede mediante personale dipendente dalla Regione e distaccato presso l'Agenzia regionale. La Giunta regionale, su proposta del Direttore, stabilisce il limite massimo di spesa relativo a detto personale.

2. La Giunta regionale, al fine di dotare l'Agenzia regionale delle professionalità necessarie, incrementa la propria dotazione organica dei posti - aggiuntivi rispetto alla dotazione di personale del Servizio protezione civile alla data del 30/11/2000 - adeguandone in modo corrispondente il tetto di spesa.

3. Il Direttore dell'Agenzia regionale, ai fini dell'attuazione del piano di cui all'art. 21, comma 6, lett. b), ed anche per far fronte a situazioni di crisi e di emergenza, può stipulare secondo gli indirizzi definiti dalla Giunta regionale:

a)

contratti di prestazione d'opera professionale, anche a carattere coordinato e continuativo, ai sensi degli artt. 2230 e seguenti del Codice civile;

b)

contratti di fornitura di lavoro temporaneo.

4. Per la gestione dei rapporti di cui al comma 3, lettere a) e b), nonché delle procedure di gara per l'attivazione dei contratti di cui alla lettera b) del medesimo comma, l'Agenzia regionale può avvalersi delle competenti strutture regionali.

5. Per il conferimento da parte del Direttore dell'Agenzia regionale di incarichi di responsabilità di livello dirigenziale e non dirigenziale si applica la disciplina prevista dalla L.R. 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna).

Art. 23

Comitato operativo regionale per l'emergenza

Commissione regionale per la previsione

e la prevenzione dei grandi rischi

Centro operativo regionale

1. Al fine di assicurare il coordinamento tecnico-operativo regionale delle attività necessarie a fronteggiare gli eventi di cui all'art. 2, comma 1, lett. b), nonché il concorso tecnico regionale nei casi di eventi di cui all'art. 2, comma 1, lett. c), è istituito il Comitato operativo regionale per l'emergenza. Il Comitato, di seguito denominato COREM, è nominato dalla Giunta regionale ed è composto:

- a)
dal Direttore dell'Agenzia regionale che lo presiede;
- b)
dal Direttore regionale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco;
- c)
dal Coordinatore regionale del Corpo forestale dello Stato;
- d)
dal Comandante del Corpo delle Capitanerie di porto - Direzione marittima di Ravenna;
- e)
dal Presidente del Comitato regionale di coordinamento del volontariato di protezione civile di cui all'art. 19;
- f)
dai Responsabili dei Servizi regionali competenti in materia di difesa del suolo e della costa, geologico-sismica e forestale;
- g)
dal Responsabile del Servizio meteorologico regionale;
- h)
dal Responsabile del Servizio regionale competente in materia di sanità pubblica e dal Responsabile del Servizio regionale competente in materia di presidi ospedalieri.

2. La Giunta regionale con apposito atto disciplina gli specifici compiti del COREM, prevedendo che alle relative riunioni vengano invitati altresì, in relazione alla tipologia degli eventi, dirigenti regionali competenti nella specifica materia nonché dirigenti in rappresentanza degli Enti locali e di ogni altro soggetto pubblico di volta in volta interessati.

3. Il COREM può avvalersi del supporto tecnico-scientifico della Commissione regionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi di cui al successivo comma 4, nonché di esperti appartenenti ad enti ed Istituti universitari e di ricerca regionali e nazionali.

4. È istituita la Commissione regionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi con funzioni consultive, propositive e di supporto tecnico scientifico in materia di previsione e prevenzione delle principali tipologie di rischio presenti sul territorio regionale. La Commissione è nominata dalla Giunta regionale ed è composta da un numero minimo di 3 fino ad un massimo di 7 esperti di elevato profilo tecnico-scientifico per le tipologie di rischio più significative e frequenti.

5. La Giunta regionale con apposito atto disciplina i termini, le modalità e le condizioni per il conferimento di specifici incarichi alla Commissione o ad alcuno dei suoi componenti.

6. Presso l'Agenzia regionale è costituito, quale presidio permanente della Regione, il Centro operativo regionale per la protezione civile (COR), preposto alle attività e ai compiti della Sala operativa, definiti nel regolamento di cui all'art. 21, comma 6, lett. a).

7. Al fine di assicurare una efficace e tempestiva comunicazione di dati e informazioni finalizzati all'attivazione dei servizi di prevenzione e soccorso di protezione civile, la Regione promuove la costituzione di una rete-radio regionale nonché la realizzazione di un programma regionale informativo di pubblica utilità, anche attraverso l'uso di una frequenza radio regionale dedicata.

CAPO II

Disposizioni finanziarie

Art. 24

Dotazione e gestione finanziaria dell'Agenzia regionale

1. Le entrate dell'Agenzia sono costituite da:

- a)
risorse ordinarie trasferite annualmente dalla Regione per il funzionamento e l'espletamento dei compiti assegnati dalla presente legge all'Agenzia regionale;
- b)

risorse straordinarie regionali per eventuali necessita' urgenti connesse ad eventi in conseguenza dei quali viene dichiarato ai sensi dell'art. 8 lo stato di crisi regionale;

c)

risorse ordinarie statali trasferite alla Regione per l'esercizio delle funzioni ad essa conferite in materia di protezione civile;

d)

risorse straordinarie statali trasferite alla Regione per interventi connessi ad eventi in conseguenza dei quali viene deliberato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 225 del 1992 lo stato di emergenza nel territorio regionale.

2. La Regione fa fronte agli oneri a proprio carico mediante l'istituzione di apposite unita' previsionali di base nella parte spesa del bilancio regionale che verranno dotate della necessaria disponibilita' a norma di quanto disposto dall'art. 37 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40 "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31, e 27 marzo 1972, n. 4", in sede di approvazione della Legge annuale di bilancio.

3. L'Agenzia redige il proprio bilancio e gli altri atti contabili secondo i criteri della contabilita' di tipo finanziario ed e' tenuta all'equilibrio di bilancio.

4. L'esercizio finanziario ha durata annuale e costituisce il termine di riferimento del sistema contabile. Esso inizia il 1 gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre.

5. Per la gestione delle risorse regionali e statali l'Agenzia redige il bilancio di previsione annuale, in termini di competenza e di cassa, da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ed il conto consuntivo da adottarsi entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce.

6. Con il regolamento di cui all'art. 21, comma 6, lett. a), sono disciplinate, nel rispetto delle disposizioni di cui ai precedenti commi, la struttura del bilancio di esercizio e le modalita' di tenuta delle scritture contabili. Il predetto regolamento disciplina altresì, anche in deroga alle disposizioni regionali vigenti e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, le procedure per l'acquisizione di beni e servizi per far fronte a situazioni di crisi e di emergenza potenziali o in atto.

7. La Giunta regionale invia annualmente al Consiglio regionale i dati relativi al bilancio dell'Agenzia regionale, unitamente alle relazioni elaborate del Collegio dei Revisori dei conti e ad una relazione di sintesi sui dati finanziari connessi con il perseguimento dei suoi compiti istituzionali e di ogni altro compito straordinario eventualmente conferitole nel corso dell'anno.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 25

Norme transitorie

1. Ai procedimenti ed alle attivita' in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla loro conclusione, continuano ad applicarsi le disposizioni delle previgenti leggi regionali, ancorche' abrogate.

2. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'art. 17, comma 8, resta ferma l'efficacia del regolamento adottato ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 26 del 1983 e resta altresì in carica e continua ad esercitare le proprie funzioni, in quanto compatibili con la presente legge, il Comitato regionale di coordinamento delle associazioni di volontariato della Regione e degli Enti locali, di cui al medesimo art. 17.

Art. 26

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

a)

L.R. 19 aprile 1995, n. 45, e successive integrazioni (Disciplina delle attivita' e degli interventi della Regione Emilia-Romagna in materia di protezione civile);

b)

L.R. 29 luglio 1983, n. 26 (Interventi per la promozione e l'impiego del volontariato nella protezione civile).